



**CRITERI PER L'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA
a.s.2025/2026 approvati dal Consiglio di Istituto del 19/12/2024 Delibera n.134**

Le domande di iscrizione vengono prioritariamente accolte nel seguente ordine:

1. Domande degli alunni/e residenti nel Comune di Pontedera secondo i criteri elencati nella tabella 1;
2. Domande degli alunni/e non residenti nel Comune di Pontedera secondo i criteri elencati nella tabella 2.

1. ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE – CRITERI DI PRIORITA':

a) Alunno/a con certificazione L.104 (nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto dei criteri di formazione delle classi, massimo n. 2 alunni per classe)	50 punti
b) Residenza nella zona di competenza indicata dallo stradario, posseduta al momento dell'iscrizione	25 punti
c) Alunno/a che ha frequentato nell'anno scolastico precedente una Scuola dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo per ragioni di continuità didattica	19 punti
d) Fratelli/sorelle frequentanti la stessa Scuola Primaria nell'anno scolastico per il quale si chiede l'iscrizione (punteggio non attribuibile in caso di fratelli neoiscritti) NON CUMULABILE CON PUNTEGGIO DEL CRITERIO e)	8 punti
e) Fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Istituto Comprensivo nell'anno scolastico per il quale si chiede l'iscrizione (punteggio non attribuibile in caso di fratelli neoiscritti) NON CUMULABILE CON PUNTEGGIO DEL CRITERIO d)	4 punti
f) Residenza nel Comune ma fuori zona di competenza indicata dallo stradario	6 punti
g) Nucleo familiare composto da un solo genitore (necessaria autocertificazione)	5 punti
h) Entrambi i genitori lavorano (necessaria autocertificazione)	4 punti
i) Alunno/a che ha frequentato nell'anno scolastico precedente una Scuola dell'Infanzia nel Comune	4 punti

PRECEDENZE

A parità di punteggio si darà precedenza:

- a coloro che hanno frequentato le scuole dell'infanzia dell'istituto;
- se il/la minore è in affidamento, in affidamento in attesa di adozione, in adozione;
- la minore distanza di residenza rispetto alla scuola.

Se persiste la situazione di parità si procederà al sorteggio.

NOTA BENE:

- I punteggi dei criteri d) ed e) non sono cumulabili.

2. ALUNNI NON RESIDENTI NEL COMUNE – CRITERI DI PRIORITA':

a) Alunno/a con certificazione L.104 (nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto dei criteri di formazione delle classi, massimo n. 2 alunni per classe)	50 punti
b) Alunno/a che ha frequentato nell'anno scolastico precedente una Scuola dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo per ragioni di continuità didattica	19 punti
c) Fratelli/sorelle frequentanti la stessa Scuola Primaria nell'anno scolastico per il quale si chiede l'iscrizione (punteggio non attribuibile in caso di fratelli neoiscritti) NON CUMULABILE CON PUNTEGGIO DEL CRITERIO d)	8 punti
d) Fratelli/sorelle frequentanti lo stesso Istituto Comprensivo nell'anno scolastico per il quale si chiede l'iscrizione (punteggio non attribuibile in caso di fratelli neoiscritti) NON CUMULABILE CON PUNTEGGIO DEL CRITERIO c)	4 punti
e) Nucleo familiare composto da un solo genitore (necessaria autocertificazione)	7 punti
f) Entrambi i genitori lavorano, di cui almeno 1 nel comune di Pontedera (necessaria autocertificazione)	4 punti
g) Alunno/a che ha frequentato nell'anno scolastico precedente una Scuola dell'Infanzia nel Comune	4 punti

PRECEDENZE

A parità di punteggio si darà precedenza:

- a coloro che hanno frequentato le scuole dell'infanzia dell'istituto;
- se il/la minore è in affidamento, in affidamento in attesa di adozione, in adozione;
- la minore distanza di residenza rispetto alla scuola.

Se persiste la situazione di parità si procederà al sorteggio.

NOTA BENE:

- I punteggi dei criteri c) e d) non sono cumulabili.

Si ricorda che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono iscrivere i/le bambini/e che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2025 ed entro il 30 aprile 2026 come anticipatari. Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini/e che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2026.

Sia per la tabella che per la tabella 2 trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto **anche ai fini dell'accoglimento delle richieste di articolazione dell'orario settimanale (tempo pieno o tempo normale).**